

Procedura d'indagine esplorativa per l'affidamento dei servizi di assistenza in ambito ambientale dell'Ente per la durata di quattro anni ai sensi dell'art. 51 comma 2.1, lett. a) della L. 108/2021 CIG Z143B314C3

STAZIONE APPALTANTE

AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA

sede legale – Perugia via Pietro Tuzi n. 7 06128 Perugia Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Paterna in qualità di Responsabile della Sezione Parco mezzi e magazzini - e-mail fpaterna@afor.umbria.it

ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'affidamento è il servizio qui di seguito riportato:

- 1) Assistenza per una corretta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- 2) Assistenza per una corretta compilazione formulari rifiuti;
- 3) Assistenza per una corretta compilazione Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD);
- 4) Assistenza per una corretta tenuta e stoccaggio dei rifiuti prodotti, sia pericolosi che non, in ottemperanza alle normative in vigore con visita periodica nei magazzini dell'Ente (1 sopralluogo anno per magazzino);
- 5) Assistenza per un corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, con sopralluoghi nei magazzini dell'Ente (1 sopralluogo anno per magazzino);
- 6) Assistenza per analisi di caratterizzazione dei rifiuti;
- 7) Consulenza ambientale ed aggiornamento sulle normative di legge in tema di rifiuti concorsi di formazione svolte presso l'Ente;

In base all'esperienza pregressa l'impegno previsto è pari a 110 ore/anno, pertanto, il prezzo posto a base di indagine esplorativa: **€ 5.000,00 annuo onnicomprensivo delle spese per spostamento e materiale di consumo necessario, per un totale di € 22.500,00 per i 4 anni della durata del servizio oltre i sei mesi di proroga.**

ART. 2 – PROCEDURA DI INDAGINE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Ai fini dell'espletamento dell'indagine esplorativa si riterrà applicabile il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'indagine esplorativa di mercato e previa valutazione della convenienza. Nel caso di offerte uguali si procederà, al sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 3 - CONDIZIONI

L'assistenza del servizio elencato all'art. 1 dovrà essere svolta da personale con idonea capacità tecnica e professionale che, oltre a svolgere incontri in problem solving dovrà fornire, nei giorni lavorativi che vanno dal lunedì al venerdì, una consulenza telefonica illimitata, affinché, all'infuori di casi complessi, le richieste

formulate siano prontamente evase.

ART. 4 – DURATA

La durata del servizio è di anni quattro (4) dalla data della relativa stipula e potrà essere prorogato in accordo fra le parti di ulteriori mesi sei agli stessi patti e condizioni, affinché vengano predisposte le procedure per un nuovo affidamento.

ART. 5- CONTRATTO

Il contratto verrà firmato tramite lettera commerciale.

Ai fini della stipula del contratto, l'affidatario è tenuto, a pena di decadenza dell'affidamento, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante.

ART. 6 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Agazia forestale regionale potrà risolvere di diritto l'accordo nei seguenti casi:

1. Inadempimenti o violazioni normative direttamente od indirettamente connessi all'esecuzione del contratto
2. Situazione di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico della Ditta appaltatrice.
3. Cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio.
4. Frode dell'appaltatore.

L'AFoR si riserva, comunque, la facoltà di rivalersi degli eventuali danni materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto.

ART. 7 – UBICAZIONE DEI MAGAZZINI

L'Ubicazione dei magazzini dei relativi compartimenti, all'interno dei quali sono depositati i rifiuti prodotti, è la seguente:

- Compartimento 1: Via Ferriera Ferriera;
- Compartimento 2: sezione di Città di Castello Voc. Brozzo loc. Garavelle;
- Compartimento 2: sezione di Gubbio Via Venata;
- Compartimento 3: sezione di Spoleto Loc. Capezzano;
- Compartimento 3: sezione di Valtopina loc. Ponterio;
- Compartimento 4: sezione di Norcia - S.Anatolia di Narco Castel Felice;
- Compartimento 4: sezione di Terni – Via delle Portelle, 4/6
- Compartimento 5: sezione di Orvieto - S.Venanzo (TR) loc. Boschetto
- Compartimento 5: sezione di Guardea (TR) Via Raffaele Pauselli

Art. 8 – PAGAMENTI E FINANZIAMENTO

Il pagamento verrà effettuato a cadenza semestrale.

Dovranno essere emesse fatture Elettroniche, il pagamento avrà luogo entro 30 giorni d.f.f.m., previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'affidataria.

In caso di emissione di fattura Elettronica irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'AFoR e la fattura dovrà essere correttamente riformulata, in formato elettronico, dall'affidatario.

Soltanto dopo la verifica della correttezza delle prestazioni, che verrà effettuata dai Responsabili di Sezione, il Servizio di Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'AFoR di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Le fatture Elettroniche inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:

AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA

sede legale – Perugia via Pietro Tuzi n. 7 06128

Perugia P.I. 03304640547 C.F. 94143220542

Codice Univoco: MNQJXQ

Nel caso di ottenimento di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell'affidatario, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto dall'affidatario direttamente agli enti previdenziali.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, l'affidatario si obbliga a comunicare all'Afor, alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii l'affidatario dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'AFoR al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 10 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di indagine esplorativa le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi in quanto applicabili.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'AFoR e l'Affidatario in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione del presente contratto, è competente esclusivo il Foro di Perugia.

Art. 12 - RISERVE

L'AFoR, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Art. 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'affidatario si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AFoR vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali) aggiornato con il Decreto Legislativo 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. L'AFoR e l'affidatario con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs.196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. AFoR e l'affidatario daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

IL RUP

Ing. Francesco Paterna

IL DIRIGENTE SERVIZIO

Dott.Louis Montagnoli